



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona del Giudice Onorario, dott. Gaetano Mario Pasqualino, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.01.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 2419/2015 R.G., vertente tra

Yaguinè (Mali) in data 01.01.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caradonna, del foro di Trapani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Pierluigi Zoda, sito in Caltanissetta, viale Rochester n. 2/C;

-parte ricorrente-

Contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Catania-Sez. di Enna, in persona del Presidente p.t.;

e

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.

-parti resistenti-

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso, depositato in data 10.10.2015, _____ impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Siracusa-Sez. di Caltanissetta del 09.07.2015 e notificata in data 18.09.2015, con cui era stata rigettata la sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

A sostegno del ricorso il predetto deduceva la nullità della decisione per l'illegittimità ed erroneità per non essere sorretta da adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico, nonché per non



avere la Commissione ritenuto che ricorressero i presupposti di cui all'art. 14, D.L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine i motivi umanitari.

Il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza camerale erano comunicati al P.M. in sede, nonché notificati alla Commissione territoriale che rimaneva contumace.

Instaurato il contraddittorio, concesso alle parti i richiesti termini per il deposito di documentazione e note conclusive, all'udienza del 30.01.2017 la causa è stata posta in decisione.

Le doglianze mosse dal ricorrente sono parzialmente fondate, alla luce di quanto dedotto ed eccepito dalle parti in giudizio, e tenuto conto del fatto che il predetto, in sede di audizione da parte della Commissione territoriale, ha riferito di essere nato a Yaguinè (ne sud del Mali) e di essersi trasferito nel 2006 a Tessalit, nella parte nord del Mali nella regione di Kidal, nonché di essere espatriato per il timore di subire violenza o essere ucciso a causa del conflitto in corso in Mali, dopo che i ribelli dell'ACMI lo avevano catturato per costringerlo a combattere contro i militari governativi (cfr. pag. verbale delle dichiarazioni rese in data 01.07.2015).

Da quanto sopra emerge che il richiedente, a sostegno della domanda, ha addotto specifici riferimenti al pericolo di persecuzione, come richiesto dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ma non ha fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti per il Riconoscimento dello status di rifugiato politico.

L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato, infatti, su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze



personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Ed invero, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, l'onere di provare la sussistenza di tali requisiti (fondanti il diritto in questione) grava sullo straniero che invoca il riconoscimento del relativo status, e ciò in applicazione delle normali regole in tema di riparto dell'onere della prova (cfr. ex multis Cass. 3845/2006); onere, questo, sia pure attenuato, in considerazione della situazione del soggetto richiedente, come espressamente sancito dall'art. 3 del D. Lgs. 251/2007, che indica i criteri da utilizzare nell'ipotesi di *semiplena probatio*, ma non esclude la persistenza a carico dello stesso richiedente, dell'onere probatorio in oggetto.



Alla stregua di tali principi, va rilevato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova della sussistenza dei requisiti prescritti dalla Convenzione di Ginevra, poiché in atti risultano soltanto le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente dinanzi alla Commissione Territoriale, e tali dichiarazioni risultano poco credibile nella parte in cui il richiedente parla della sua fuga dalla prigionia imposta dai ribelli (*“D. come mai siete riusciti a scappare? R. la notte di venerdì non c’era nessuno perché erano tutti credenti ed erano a pregare e siamo scappati”* – cfr. pag. 5 delle dichiarazioni rese il 01.07.2015), mentre nel ricorso introduttivo del presente procedimento sono contenute generiche indicazioni sull’attuale situazione di conflittualità tra fazioni e gruppi politici, etnici e religiosi in Mali, senza riscontrabili riferimenti al caso concreto ed alla persona del ricorrente.

Non sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, dello status di rifugiato politico, e pertanto, la decisione adottata dalla Commissione territoriale, che ha ritenuto che le vicende esposte dall’interessato non credibili e non riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, è conforme al dettato normativo e va confermata.

La Commissione ha denegato anche la protezione sussidiaria sul presupposto della non veridicità dei fatti narrati dal ricorrente, con particolare riferimento alla zona di provenienza (regione di Kidal) non ritendo credibile il dichiarato trasferimento del suo nucleo familiare da Yaguinè (ove era originariamente residente) a Tessalit, in quanto ritenuta tale circostanza strumentale alla procedura in esame, non specificando, tuttavia, a quali ulteriori e necessari dati, in termini di credibilità e veridicità, possa fondarsi tale presunzione. Non pare decisiva, inoltre, l’argomentazione esposta dalla Commissione per cui il migrante, sebbene dichiaratosi analfabeta, riusciva a scrivere la città di nascita (Yaguinè) e non quella di ultima residenza (Tessalit) (*“considerato che il richiedente è in grado di scrivere il nome del villaggio dove è nato ma non quello dove asserisce aver frequentato la scuola e, al contempo, non è in grado di scrivere il nome di Tessalit città dove ha passato gli ultimi anni e dove ha frequentato la scuola”* – cfr. decisione impugnata), omettendo, peraltro, di considerare che il ricorrente riusciva



a scrivere la regione dichiarata di ultima provenienza (sebbene scriveva Kidali in luogo di Kidal-cfr. verbale delle dichiarazioni rese).

Ciò posto, in ordine alla situazione della zona di provenienza del ricorrente, il rapporto UNCHR del gennaio 2014, sottolinea come la situazione in molte parti del Nord del Mali evidenzia condizioni di sicurezza precarie con rischio di attacchi di ritorsione ai danni delle persone che rientrano dall'estero o che tornano a seguito di sfollamento con permanenza del sollecito al non rimpatrio verso le zone del Nord del Mali.

Più recenti pubblicazioni di provenienza dell'UNCHR (29.09.2016 in <http://www.refworld.org/country,...MLI,,57f3a1e54,0.html>) evidenziano come la precaria situazione di sicurezza crea una ferita in cui possono ancora verificarsi violazioni dei principali diritti umani; attacchi terroristici nel nord della regione, gradualmente in estensione verso il centro e il sud del paese prendono di mira in particolare le forze di polizia del Mali, MINUSMA, agenzie umanitarie e civili.

E' documentata, peraltro, una ripresa del conflitto armato, con scontri violenti tra le milizie filo-governative ed i separatisti tuareg. Il conflitto in corso, peraltro, è in continua evoluzione, e vede contrapposti i maggiori clan Tuareg nel nord del Mali, i Ifoghas e clan Inghad, (cfr. U K Home Office-Country information and protection guidelines for British asylum authorities on security situation and humanitarian situation (armed conflict/insurgency in North Mali; IDPs in North Mali; rule of law; situation of children; freedom of movement) [ID 322722]-4.2.5 Associated Press reported that fighting had broken out in northern Mali on 15 August 2015 between the Platforme pro-government militia and Tuareg separatists (the Co-ordination of Azawad Movements - CMA), and had lasted three days. This violence breached the accord signed in June.' The clash appeared to signal the re-emergence of a centuries-old rivalry between Tuareg clans, with Tuareg warlords from opposing clans fighting under the banners of Platforme and CMA respectively. It was reported on 17 September 2015 that fighting between CMA and Platforme had erupted near the border with Algeria, leaving at least 15 dead. However, it was reported on 13 October 2015 that two rival Tuareg clans in northern Mali, the Ifoghas and Inghad clans, had agreed to end their decades-old



feud. The Inhads had led the Plateforme pro-government militia, while the Ifoghas clan had allied themselves with the separatists.).

Dalla fine del 2015, inoltre, Al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM) ed i suoi gruppi militanti alleati hanno incrementato la loro forza operativa, organizzando attacchi e operazioni e di alto profilo in Burkina Faso e Mali (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) and its allied militant groups have undergone something of an operational revival since late 2015, expanding their area of operations and mounting high-profile attacks in Burkina Faso and Mali. Local and regional concerns play a role in these, cfr. -Jamestown Foundation: AQIM's Resurgence: Responding to Islamic State; Terrorism Monitor Volume: 15 Issue: 5, 03 March 2016

http://www.ecoi.net/local_link/320841/446331_en.html (accessed 14 May 2016).

Al conflitto armato in corso nel nord, e che si estende continuamente anche verso il sud del paese, si aggiungono altre dispute tra le varie etnie presenti sul diritto di migrazione stagionale dei membri delle varie etnie in occasione della transumanza del pascolo, con incidenti verificati tra Dogon, Bambara, e Fulani nella regione di Mopti, Bambara e Fulani nella regione di Segou, e tra i vari tuareg e gruppi arabi nelle regioni di Gao, Timbuktu, e Kidal (cfr. USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2016 - Mali, 03 March 2017

http://www.ecoi.net/local_link/337203/466963_en.html

Anche il quadro probatorio appare completo ed esauriente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo, infatti, necessario che il ricorrente fornisca la prova ulteriore (contrariamente a quanto disposto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico) che egli è interessato in modo specifico al conflitto in corso, o adduca elementi peculiari della sua situazione personale (cfr. Corte di Giustizia delle CE, Grande Sezione, sentenza nel procedimento C-465/07 del 17 febbraio 2009. M. E. – Paesi Bassi).

Deve, quindi, dichiararsi che il ricorrente ha diritto allo status di protezione sussidiaria, essendo stato comprovato, che sussistono fondati motivi per ritenere



che, ove ritornasse nel paese di origine, il richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 251/2007.

In considerazione della materia trattata e della novità delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico;
- in accoglimento della domanda subordinata, dichiara il diritto di
 nato Yaguinè (Mali) in data 01.01.1988 alla protezione sussidiaria ed al
rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
- compensa tra le parti le spese del procedimento;

Così deciso a Caltanissetta, 20.03.2017.

Il Giudice

dott. Gaetano Mario Pasqualino

